

## Competenze regionali in materia di paesaggio

Data di pubblicazione: 29/01/2018

Si segnala la **sentenza 18 gennaio 2018, n. 312** con cui la **Terza Sezione del Consiglio di Stato**, dopo aver ricordato che, l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riferisce l'adozione delle sanzioni ripristinatorie, come pure dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, all' "*autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica*", ha precisato che "*in via ordinaria, la competenza per il procedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 146, spetta alla Regione, previo parere della Soprintendenza statale (comma 5), anche se può delegarne l'esercizio, in presenza di determinati presupposti organizzativi e funzionali, agli enti locali (comma 6), conservando comunque il potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dell'ente delegato (comma 10).*

*Può dunque ritenersi che, ordinariamente – e salvi gli effetti della disciplina regionale sulla delega delle competenze amministrative e della sua applicazione nei confronti del Comune [...] - sia la Regione l'amministrazione competente alla gestione dell'autorizzazione paesaggistica, sia nella valutazione di un'istanza di autorizzazione previamente richiesta, sia nella valutazione della sorte di una trasformazione illecita, a fini sanzionatori oppure di sanatoria.*

*O, quanto meno, che anche la Regione, qualora il Comune delegato rimanga inerte, rientri nell'ambito delle amministrazioni "preposte alla tutela" competenti ad adottare le necessarie sanzioni."*

Nel caso di specie, la questione sottoposta all'esame del Giudice riguardava la trasformazione di un terreno a vigneto mediante eliminazione della preesistente vegetazione.

In primo grado, gli odierni appellanti avevano impugnato il provvedimento regionale con cui è stato ordinato il ripristino delle caratteristiche boschive del terreno coltivato a vigneto (con riferimento al quale era mancata qualsiasi autorizzazione agli interventi di trasformazione).

Nel caso di specie, il provvedimento regionale impugnato ha evidenziato che, pur non essendo l'area *de qua* catastalmente censita come bosco e pur presentando al suo interno elementi che testimoniano la passata vocazione della stessa come zona agricola, al momento dell'esecuzione degli interventi era da considerarsi boscata ai sensi della normativa vigente in materia<sup>1</sup>; nel

---

<sup>1</sup> L'articolo 14 della legge regionale veneta 13 settembre 1978 "Legge forestale regionale" dispone: "1. *Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. [...].*

3. *I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.*

Con l'articolo 31, comma 2, della LR 3/2013, si è precisato che "*In attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6,*

provvedimento regionale è stato altresì evidenziato che gli interventi eseguiti non rientravano nelle fattispecie ascrivibili alle tipologie di cui al comma 4, articolo 167 del Dlgs 42/2004 per le quali è prevista la procedura per l'accertamento della compatibilità paesaggistica.

Il **TAR Veneto**, con la sentenza appellata (**Sez. II, sentenza breve n. 1101/2016**) ha respinto il ricorso.

Nell'appello, vengono ribadite le censure prospettate in primo grado; in particolare, per quanto qui interessa, viene riproposta la censura di incompetenza della Regione. Più precisamente, a detta dell'appellante, non è di competenza del Settore Forestale Regionale stabilire, in via preventiva e in termini assoluti, se per un dato abuso sia ammesso, o non, il procedimento di sanatoria ambientale.

Il Giudice di secondo grado, ha ritenuto priva di fondamento tale censura, effettuando le considerazioni riportate in premessa ed evidenziando altresì che, nel caso di specie, l'appellante non ha indicato quali norme o provvedimenti comporterebbero una diversa allocazione delle competenze.

---

*dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [...]” La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni” .*

Con DGR n. 1319/2013, infine, sono state adottate disposizioni attuative della normativa sopravvenuta.